

Piano della Performance 2020

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

Sommario

Premessa.....	3
Presentazione del Piano della Performance.....	4
1. L'Autorità di bacino	6
1.1 La mission	6
1.2 Gli strumenti.....	7
1.3 L'assetto organizzativo	8
1.3.1 La struttura organizzativa.....	8
2. L'analisi del contesto interno ed esterno	13
2.1 Contesto interno	13
2.2 Contesto esterno	14
3. L'Autorità di bacino: il mandato istituzionale	16
3.1 Il mandato istituzionale.....	16
3.2 Il processo di costruzione del Piano di bacino e i Piani di gestione del distretto	16

Premessa

L'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 e sostitutivo dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito le Autorità di bacino distrettuali.

L'effettiva costituzione dei nuovi enti – giuridicamente qualificati come enti pubblici non economici – è stata demandata alla seguente decretazione attuativa dalla quale è dipesa la messa a regime del nuovo ente non solo in ordine alla titolarità delle competenze e alla relativa distribuzione sul territorio, ma anche in termini di assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie:

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018).

Con l'entrata in vigore del primo D.M., in data 17 febbraio 2017, le Autorità di bacino regionali e interregionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state soppresse e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha visto estendere le proprie competenze su tutti i bacini compresi all'interno del territorio della Regione Toscana e della Regione Liguria.

Con l'entrata in vigore del suddetto D.P.C.M. 4 aprile 2018 è stato definito il contingente di personale dell'Autorità di bacino distrettuale, costituito da 111 unità

In esito a tale decretazione attuativa il distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ha assunto una rinnovata veste sotto il profilo del modello organizzativo:

- mutando la qualificazione giuridica in ente pubblico non economico;
- accorpando le strutture delle due ex Autorità di bacino nazionali (Arno e Serchio);
- estendendo le competenze su tutti i bacini interni al distretto idrografico di competenza, compresi quelli regionali e interregionali, tra cui il bacino interregionale del Magra.

Vengono di seguito riportate le informazioni legate alla configurazione distrettuale dell'Autorità. All'interno della voce "assetto organizzativo" si è riportata l'articolazione organica del nuovo ente distrettuale così come prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito della novella introdotta dall'articolo 51, secondo comma, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Obiettivi particolarmente significativi si concentrano, per l'area tecnica, sull'attuazione delle misure dei Piani attuativi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE e, per l'area amministrativa, sulla gestione del processo di riforma in vista dei necessari adeguamenti legati alla nuova natura dell'ente quale

ente pubblico non economico e, in particolare, sulla modifica del sistema organizzativo interno attraverso l'attivazione di procedure che assicurino, a livello distrettuale, la gestione delle dinamiche caratterizzanti il funzionamento dell'ente in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Presentazione del Piano della Performance

Il presente documento, Piano della Performance, è adottato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance dell'amministrazione, secondo i principi e i valori della riforma.

Il Piano si inserisce nel "Ciclo di Gestione della Performance" e rappresenta il documento attraverso il quale l'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito denominata Autorità di bacino, esplicita le modalità con cui intende sviluppare la propria attività istituzionale, individuando le performance di ente e gli strumenti propedeutici alla relativa misurazione e valutazione.

Il Piano della Performance si pone, dunque, quale documento programmatico attraverso il quale l'Autorità di bacino definisce, per l'anno 2019, le proprie priorità istituzionali traducendole in azioni strategiche e in obiettivi annuali.

Nel documento viene riportata l'indicazione delle fasi di realizzazione, degli indicatori, delle relative scadenze, delle strutture organizzative e delle risorse umane che, nel quadro dei principi generali di parità e di pari opportunità previsti dalla legge, sono coinvolte e delle risorse finanziarie impiegate. Specifica, inoltre, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

L'Autorità di Bacino distrettuale ha predisposto il documento elaborandone i contenuti nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 10 del decreto 150/2009.

Qualità: rappresentazione della performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.

Comprensibilità: legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le aree strategiche di intervento e gli obiettivi.

Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue risultanze.

In un'ottica di attenzione alla performance dell'ente, il documento diventa uno strumento per:

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Piano della Performance 2020

individuare ed incorporare le attese degli stakeholders (portatori di interessi); rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire, attraverso la trasparenza, una progressiva crescita dell'efficacia ed efficienza dell'amministrazione; migliorare l'assetto della struttura organizzativa.

Con l'adozione del Piano della Performance l'Autorità di bacino si dota di uno strumento di garanzia e trasparenza verso i propri interlocutori istituzionali (Ministeri, Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane) nonché verso il mondo delle Associazioni e la collettività nel senso più ampio, intesa quale insieme degli abitanti che afferiscono al territorio del distretto e delle imprese che sullo stesso operano ed interagiscono.

Il Piano della Performance rappresenta, quindi, strumento di responsabilizzazione nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni e degli stakeholders in genere.

L'inizio dell'anno 2020 è stato caratterizzato da eventi straordinari legati all'emergenza epidemiologica legata al SARS-COV2 (COVID-19) che, avendo caratteristiche di pandemia a livello mondiale, ha influito notevolmente anche sul ciclo della performance dell'Autorità. Il lavoro agile emergenziale, introdotto e disciplinato nei vari provvedimenti di urgenza emanati dal governo, sta mutando in modo estremamente rapido l'organizzazione dell'ente che dovrà rapidamente adeguarsi alla nuova realtà e dovrà altrettanto rapidamente dotarsi di nuovi strumenti mai prima di allora utilizzati all'interno della propria struttura organizzativa del lavoro.

Gli eventi descritti avranno riflessi sia interni che esterni. I repentini e non sperimentati mutamenti organizzativi interni avranno riflessi con i medesimi cambiamenti nei rapporti con il mondo esterno costituito dagli interlocutori istituzionali e dai portatori di interesse. L'utilizzo della videoconferenza, quale strumento ordinario di relazione esterna, renderà decisamente complessa la gestione dei rapporti. La sfida sarà dunque quella di adeguarsi rapidamente alle condizioni esterne imposte dal COVID-19.

1. L'Autorità di bacino

1.1 La mission

L'Autorità di bacino esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previste in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti operando in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. L'Autorità di bacino concorre all'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso modalità e forme organizzative, di natura stabile o temporanea, coerenti con i propri regolamenti di organizzazione interna.

In senso più ampio e nello spirito degli indirizzi comunitari, possono essere ricondotte alle funzioni dell'Autorità di bacino, oltre alle attività di pianificazione di cui si è già fatto cenno, le iniziative di informazione, partecipazione e collaborazione rivolte a tutti i soggetti (pubblici e privati) che operano nell'ambito della difesa del suolo, della razionale utilizzazione delle risorse idriche e della tutela dell'ambiente.

Tali iniziative si sono concretamente tradotte in un'articolata serie di azioni da parte dell'Autorità di bacino tese a meglio qualificare le attività istituzionali connesse alla pianificazione di bacino ovvero a costituirne integrazione.

Si fa riferimento:

- alle procedure di aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico previste delle norme attuative e finalizzate all'aggiornamento "dinamico" della pianificazione nel rispetto dei principi partecipativi e di trasparenza;
- alla continuazione, perfezionamento e sviluppo degli appositi percorsi di informazione e partecipazione pubblica per la condivisione delle scelte operate o da operare nel contesto delle proprie competenze istituzionali di implementazione delle direttive comunitarie;
- alle reiterate iniziative di coordinamento e di concertazione promosse dall'Autorità di bacino in occasione dei fenomeni di siccità estiva con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nei settori di gestione quantitativa della risorsa idrica;
- alla costante e puntuale azione di supporto e di collaborazione offerta ai Soggetti Istituzionali nel contesto di specifici adempimenti procedurali (pareri sulle derivazioni d'acqua, pareri VAS, pareri

VIA, pareri sui Piani di Assetto Territoriali) ovvero ai fini della corretta interpretazione della normativa di settore (per esempio: pareri collaborativi rilasciati alle Amministrazioni comunali in sede di applicazione del regime vincolistico individuato dal PAI);

- alla predisposizione di specifiche linee di indirizzo a supporto, in particolare, delle amministrazioni regionali per la tutela quantitativa delle acque (criteri e priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela, linee guida per l'installazione degli strumenti di misura, linee guida riguardanti i contenuti tecnici da produrre a supporto delle istanze di derivazione) e per la compatibilità d'uso del territorio rispetto alle esigenze di sicurezza idraulica;
- all'attività di confronto tecnico-scientifico sviluppata attraverso;
- all'attività di raccolta ed elaborazione dei dati idrologici ed idrodinamici finalizzati alla redazione degli atti di pianificazione e resi disponibili anche a soggetti pubblici e privati;
- all'attività di aggiornamento della geometria del territorio, attraverso l'impiego di tecnologie altamente innovative;
- all'attività di monitoraggio di particolari situazioni di dissesto geologico;
- all'azione di supporto e collaborazione sviluppata a favore delle Amministrazioni regionali in ordine a specifiche attività di pianificazione sulle tematiche di interesse;
- all'attività di crescente partecipazione al dibattito tecnico-scientifico comunitario sui temi di interesse, che ha trovato e trova concreta applicazione nella promozione e sviluppo di progetti finanziati dalla Comunità Europea. La partecipazione attiva ai progetti europei e le iniziative di collaborazione avviate con le Amministrazioni regionali, hanno concorso a dare ulteriore e qualificato impulso alle attività di pianificazione istituzionalmente assegnate, costituendo, altresì, una preziosa fonte di approvvigionamento di risorse da investire sul piano dell'aggiornamento scientifico.

1.2 Gli strumenti

Il principale strumento di azione dell'Autorità è il piano di bacino distrettuale, piano territoriale di settore e strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le attività e le norme d'uso del suolo e delle acque. Le disposizioni del piano, una volta approvato, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Tenuto conto della complessità dei contenuti, la normativa prevede la possibilità di elaborare il piano per sottobacini o per stralci relativi a settori, garantendo la considerazione sistemica del territorio e introducendo misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

Ad essi si affiancano, nel contesto degli indirizzi comunitari già richiamati, il Piano di gestione delle acque e il Piano di gestione del rischio da alluvione, atti di pianificazione che presentano già natura distrettuale e che assieme ai PAI, previo il necessario coordinamento cartografico e contenutistico, costituiscono il piano di bacino idrografico.

1.3 L'assetto organizzativo

1.3.1 La struttura organizzativa

L'articolo 51, secondo comma, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 e sostitutivo dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito le Autorità di bacino distrettuali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 63 e dallo Statuto sono organi dell'Autorità di bacino:

- la conferenza istituzionale permanente,
- il segretario generale,
- la conferenza operativa,
- la segreteria tecnica operativa,
- il collegio dei revisori dei conti.

La conferenza istituzionale permanente:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sottobacini o subdistretti;
- c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Piano della Performance 2020

- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
- f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità;
- b) predispose la proposta di convocazione e di ordine del giorno della Conferenza Istituzionale Permanente e la trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite della Direzione Generale competente; cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
- c) cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, promuovendo la collaborazione con le stesse, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; nel caso di distretto idrografico con uno o più bacini transfrontalieri, cura i rapporti con le autorità internazionali e nazionali competenti su tali bacini;
- d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino distrettuale;

- f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziato per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità;
- g) sottopone alla conferenza istituzionale permanente il progetto di bilancio e di consuntivo, nonché le variazioni di bilancio, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;
- h) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'esercizio delle funzioni, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;
- i) definisce l'organizzazione interna dell'Autorità e assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo;
- j) sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;
- k) nomina i dirigenti dell'Autorità, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Autorità stessa;
- l) adotta gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti;
- m) convoca e presiede la conferenza operativa, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
- n) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- o) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

La segreteria tecnico operativa provvede a:

- a) elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento ai fini dell'adozione in conferenza istituzionale permanente;
- b) esprimere parere, anche sulla base delle direttive della conferenza operativa, sulla conformità dei piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al piano di bacino distrettuale, redatto in coerenza con i piani e i programmi dell'Unione europea.

E' composta dal Segretario generale e dai dirigenti dell'ente.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. In particolare:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
- c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
- h) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Autorità.

Ai predetti organi previsti dalla legge istitutiva delle Autorità di bacino, si aggiunge, in base all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione. Le funzioni affidate a tale organismo sono:

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Piano della Performance 2020

- monitorare il funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate agli organi di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei Conti (Sezione Centrale di Controllo Stato), all'Ispettorato per la funzione pubblica e, in base alle risultanze dell'intesa di cui all'articolo 13, comma 2, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT);
- validare le Relazioni sulla performance di cui all'articolo 10 e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale www.adbve.it;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai CCNL, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni alle amministrazioni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- curare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CiVIT, tenendo conto delle risultanze dell'intesa di cui all'articolo 13, comma 2;
- promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al titolo II;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- curare la realizzazione di indagini sul personale atte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;
- coordinare, con il supporto della struttura permanente di cui all'articolo 14, commi 9 e 10, le attività relative alla programmazione ed al controllo della gestione, in collaborazione con i settori interessati;
- supportare il Segretario Generale per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 15; supportare il Segretario Generale per l'adozione e le azioni di supporto della diffusione degli strumenti di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.

Per quanto riguarda la dotazione organica dell'Ente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018) è stato definito il contingente di personale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, costituito da 111 unità secondo lo schema sotto riportato.

Personale dirigenziale Dirigenti di 2° fascia	Personale di area Area C	Personale di area Area B	Personale di area Area A
7	68	34	2

2. L'analisi del contesto interno ed esterno

L'analisi del contesto ha lo scopo di:

- fornire una visione integrata della situazione in cui opera l'Autorità di bacino;
- stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell'attuazione delle strategie che si intendono realizzare;
- verificare i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento;
- verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie da realizzare.

A tal fine l'analisi del contesto è scomponibile nelle due fasi:

- l'analisi del contesto interno, finalizzato ad individuare punti di forza e di debolezza dell'organizzazione;
- l'analisi del contesto esterno, finalizzato ad individuare invece le variabili significative dell'ambiente in cui si inserisce l'organizzazione.

2.1 Contesto interno

Concorrono a caratterizzare il contesto interno le seguenti quattro dimensioni dell'assetto organizzativo: l'organizzazione propriamente detta; le risorse strumentali ed economiche; le risorse umane; la salute finanziaria.

Con riferimento al primo aspetto (organizzazione), deve essere evidenziato il carattere di alta professionalità della struttura il cui personale distinto nei ruoli dirigenziali e non dirigenziali è a tempo indeterminato ed è nella maggior parte dei casi costituito da laureati. Ci sono diversi dipendenti in possesso di master post-laurea o di corsi di specializzazione o di perfezionamento ovvero che sono in possesso di diplomi di abilitazione post-universitario.

Per quanto riguarda il secondo e il quarto aspetto, quello delle risorse strumentali ed economiche, il processo di graduale riduzione delle risorse finanziarie registrato nell'ultimo decennio potrebbe inibire e pregiudicare le opportunità dell'ente.

Il patrimonio conoscitivo sviluppato e/o sinora acquisito consente di proseguire nelle attività intraprese, tuttavia, è purtroppo verosimile paventare nell'attuale quadro l'indisponibilità di risorse per l'affinamento degli strumenti di comunicazione dell'Autorità di bacino. In tale contesto va anche evidenziato il rischio attinente gli attuali strumenti di studio e caratterizzazione della geometria del territorio che, ove non adeguatamente aggiornati ed implementati, possono progressivamente risultare poco rappresentativi, condizionando, in tal modo, qualità ed accuratezza dei prodotti tecnico-scientifici e delle più generali attività di pianificazione proprie della mission istituzionale.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, quello delle risorse umane, si manifesta la necessità di provvedere, nel breve termine, alla copertura della pianta organica con la priorità di consolidare i profili professionali già attualmente presenti per affrontare più efficacemente i nuovi compiti imposti dal recepimento degli indirizzi comunitari.

2.2 Contesto esterno

Come rappresentato nel modello organizzativo, le tematiche riguardanti la difesa del suolo e la tutela qualitativa delle acque richiedono il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni (Ministeri, Autorità di bacino, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni, Comunità montane, Parchi, Consorzi di bonifica, AATTOO, gestori) che svolgono funzioni complementari tra loro (pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, progettazione e realizzazione di opere, gestione di servizi idrici ed ambientali, manutenzione e presidio del territorio).

L'elenco delle potenziali categorie di soggetti portatori di interesse è elencato di seguito, distinguendo tra Soggetti internazionali, Soggetti nazionali, Sistema istituzionale locale e Sistema della collettività.

Soggetti internazionali:

- Commissione Europea;

Soggetti nazionali:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Dipartimento della Protezione Civile;
- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Dipartimento per le Pari Opportunità;

Sistema istituzionale locale:

- Prefetture;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Consorzi di bonifica;
- Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- Enti Parco;
- Università ed Enti di ricerca;
- Autorità d'Ambito e Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;
- Comunità Montane;

Sistema della collettività:

- Associazioni di categoria;
- Associazioni ambientaliste;
- Ordini Professionali;
- Abitanti di riferimento del bacino.

Come reso evidente dal sintetico elenco sopra riportato, il contesto esterno entro il quale si esprime la missione istituzionale dell'Autorità di bacino deve tener conto della dimensione transfrontaliera del bacino del fiume Roja, le cui problematiche dell'uso della risorsa idrica e della difesa idrogeologica richiedono il coinvolgimento di livelli istituzionali internazionali, con le evidenti necessità di collegare i diversi approcci normativi e procedurali propri dei diversi contesti nazionali.

Le scelte strategiche già operate dall'Autorità di bacino attraverso i propri atti di pianificazione e quelle ancora da operare, rendono sempre più necessario lo sviluppo di processi di condivisione opportunamente strutturati, allo scopo di favorire non solo l'informazione e la partecipazione ma anche di incoraggiare la reciproca maturazione culturale per la comprensione di tutti gli interessi in gioco.

3. L'Autorità di bacino: il mandato istituzionale

3.1 Il mandato istituzionale

Il mandato dell'Autorità di bacino è fissato dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il Piano di bacino distrettuale rappresenta lo strumento principe attraverso il quale si concretizza l'azione dell'Autorità di bacino. L'attuazione, attraverso la normativa nazionale di recepimento, della Direttiva quadro acque e della Direttiva alluvioni, impone di integrare a questo strumento il Piano di gestione delle acque e il Piano di gestione del rischio da alluvione, articolazioni, entrambi, del Piano di bacino distrettuale.

3.2 Il processo di costruzione del Piano di bacino e i Piani di gestione del distretto

La funzione primaria dell'Autorità di bacino è quella di elaborare il piano di bacino distrettuale, strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, sovraordinato alla restante pianificazione di settore, mediante il quale sono individuate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

Fin dalla sua costituzione l'Autorità di bacino ha incentrato la sua azione amministrativa sulla raccolta, organizzazione e diffusione della conoscenza del territorio e delle sue criticità. La fase che ha preceduto l'elaborazione degli atti di pianificazione fin qui intervenuti, è stata dedicata all'acquisizione delle informazioni per comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema fisico e delle principali correlazioni di causa-effetto, nonché le interrelazioni fra i diversi fenomeni per definire il quadro delle criticità esistenti e le conseguenti strategie di intervento.

I principali settori di intervento hanno riguardato la mitigazione del rischio idraulico e la gestione quantitativa della risorsa idrica.

Dopo i disastrosi eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico di Sarno e Soverato che hanno colpito il territorio del sud Italia, tra il giugno del 1998 e il dicembre 2000, la successiva legislazione è stata finalizzata

a colmare i ritardi nell'applicazione della legge quadro stabilendo l'adozione di piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 ha istituito un quadro di azioni finalizzate alla protezione delle acque superficiali, di transizione, costiere e sotterranee, al fine di impedire il deterioramento ulteriore dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri, proteggere e migliorare lo stesso sotto il profilo del fabbisogno idrico e agevolare un utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. L'unità per la gestione dei bacini idrografici è individuata nel distretto costituito da uno o più bacini idrografici limitrofi.

La direttiva individua nel Piano di gestione lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui applicare i contenuti della medesima alla scala territoriale locale. Tale Piano, pubblicato entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva, può essere integrato "da programmi e piani di gestione più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica".

La direttiva, partendo dal presupposto che "l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale", e che "è necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque" rappresenta la base per un dialogo continuo tra settori diversi (protezione e gestione sostenibile delle acque, energia, trasporti, agricoltura, pesca, turismo) e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le diverse politiche comunitarie afferenti ai settori sopra citati.

In tale contesto il poter gestire la risorsa alla scala del "distretto idrografico", definito appunto nella direttiva come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici, permette di individuare soluzioni e scelte atte a consentire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa che, in una analisi multispettrale, ne perseguano il mantenimento e la protezione, mitigandone il degrado e rispettando i sistemi naturali e sociali che dall'acqua traggono il proprio benessere. La gestione a tale scala consente, inoltre, l'applicazione di misure che incidono direttamente laddove si svolge il ciclo delle acque, con programmi adeguati alle condizioni regionali e locali basati sull'assunto della stessa direttiva che "le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo e di degrado delle acque".

Governo e Parlamento, a febbraio 2009, per consentire il rispetto delle previsioni temporali fissate dalla normativa comunitaria, hanno dettato regole per i piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60 CE del 23 ottobre 2000 – prevedendo che fossero adottati, entro e non oltre il 22 dicembre 2009 (poi spostato al 22 febbraio 2010), dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale,

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Piano della Performance 2020

integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto, così come delimitato ai sensi del decreto Legislativo n. 152/2006.

Ai fini del rispetto del termine previsto, le Autorità di bacino dovevano provvedere a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva.

La funzione è stata assolta e il piano di gestione distrettuale, è disponibile sul sito http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2902.

La direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni è stata recepita nell'ordinamento nazionale a febbraio 2010. Il Piano di gestione del rischio alluvioni è reperibile sul sito: http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=55